



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice UNTERBERGER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022**

Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge interviene in modifica delle vigenti disposizioni del codice civile che disciplinano il diritto di famiglia, al fine di tutelare, attraverso puntuali interventi, il coniuge che per la famiglia rinuncia al proprio reddito.

Nonostante, infatti, il miglioramento del livello di istruzione e l'accresciuta presenza nel mercato del lavoro, l'emancipazione della donna non è del tutto completa e totale, specie per quel che concerne la sua condizione all'interno del contesto familiare. Ancora oggi accade che la donna, per venire incontro alle esigenze familiari e per accudire i figli, si autoimpone delle pesanti limitazioni, spesso rinunciando ai sacrifici fatti per conseguire un titolo di studio adeguato alle proprie capacità o addirittura, anche a causa della scarsa flessibilità nei luoghi di lavoro, rinunciando alla professione, alla carriera e, quindi, alla propria indipendenza economica. A questo si aggiunge, a causa di fattori principalmente culturali, la scarsa adesione maschile alle esigenze della famiglia. L'uomo spesso non collabora alla gestione dei carichi di lavoro familiare e domestico e la donna è costretta a scegliere se essere madre o lavoratrice. Il tutto si traduce, necessariamente, in una dipendenza economica nei confronti del coniuge che, in alcuni casi, è suscettibile di trasformarsi in situazioni di vero e proprio disagio familiare, fino ai casi estremi di subordinazione e di violenza.

Con la riforma del processo civile, attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è stato già fatto un passo in avanti, con

la previsione che un coniuge, anche in costanza di matrimonio, possa rivolgersi a un giudice e chiedere che l'altro coniuge sia obbligato a versargli una somma mensile.

Rimane il fatto che in Italia, a differenza di altri Paesi, i coniugi non hanno il diritto di sapere quanto percepisce di stipendio e quanti risparmi possiede l'altro coniuge. Inoltre, è ancora permesso ad un coniuge, senza il consenso dell'altro, di disporre del suo intero patrimonio, compresa la casa coniugale. Questa « libertà » può mettere in grave difficoltà il resto della famiglia.

È proprio al fine di tutelare il coniuge più debole che si propone il presente disegno di legge di modifica degli articoli 159 e 160 del codice civile in materia, rispettivamente, di regime patrimoniale e di diritti inderogabili.

L'articolo 1 modifica l'articolo 159 del codice civile, in materia di regime patrimoniale, prevedendo che, indipendentemente dal regime patrimoniale legale della famiglia, un coniuge non può disporre del suo patrimonio per una quota superiore al settanta per cento senza il consenso dell'altro coniuge.

Infine, l'articolo 2 inserisce, all'interno dell'articolo 160 del codice civile, nell'ambito dei diritti inderogabili, il principio secondo cui i coniugi sono tenuti a condividere tra loro le informazioni relative al reddito e al patrimonio di entrambi. In caso di inadempimento, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice, il quale ordina l'esibizione della documentazione attestante reddito e patrimonio.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 159 del codice civile  
in materia di regime patrimoniale)*

1. All'articolo 159 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Indipendentemente dal regime patrimoniale legale della famiglia, un coniuge non può disporre del suo patrimonio per una quota superiore al settanta per cento senza il consenso dell'altro coniuge».

## Art. 2.

*(Modifica all'articolo 160 del codice civile  
in materia di diritti inderogabili)*

1. All'articolo 160 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I coniugi sono tenuti a condividere tra loro le informazioni relative al reddito e al patrimonio di entrambi. In caso di inadempimento, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice il quale ordina l'esibizione della documentazione attestante reddito e patrimonio».

€ 1,00